

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente -  
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -  
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -  
Dott. LORITO Matilde - rel. Consigliere -  
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23056-2011 proposto da:

M.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA B. RICASOLI 7, presso lo studio degli avvocati MUGGIA

ROBERTO, STEFANO MUGGIA che la rappresentano e difendono unitamente

all'avvocato SIMONE BISACCA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

IN/CONTRO S.C.A.R.L. c.f. (OMISSIS);

- intimata -

avverso la sentenza n. 83/2011 della CORTE D'APPELLO di TORINO,

depositata il 24/03/2011 R.G.N. 1068/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2014 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### **Fatto**

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

"Con ricorso al Tribunale di Torino, M.P., socia lavoratrice della Cooperativa Sociale "In/Contro" con mansioni di educatrice presso la Comunità Città Nascosta di (OMISSIS), impugnava la delibera di esclusione da socio e contestuale risoluzione del rapporto di lavoro assunta in data 19/10/09 instando per la reintegra nel posto di lavoro ai sensi della L. n. 300 del

1970, art. 18.

Con sentenza del 3 maggio 2010 il giudice adito respingeva la domanda sul rilievo dell'intervenuto riscontro in sede istruttoria, circa l'assunzione da parte ricorrente, di comportamenti gravemente lesivi degli obblighi fondamentali sottesi al rapporto sociale.

La delibera di esclusione da socia doveva quindi ritenersi legittimamente assunta, e privi di rilevanza i requisiti di validità formali e procedurali del licenziamento successivamente intimato, in quanto atto consequenziale rispetto alla esclusione dal rapporto sociale.

La decisione veniva confermata con sentenza del 24 marzo 2011 dalla Corte d'appello di Torino, la quale rimarcava come la condotta manifestata dalla M. - che, in quanto dichiaratamente avversa alle cure psichiatriche, ometteva sistematicamente la somministrazione di medicine ai degenti, manifestando altresì un atteggiamento estremamente aggressivo nei confronti dei colleghi - integrasse una violazione dello scopo mutualistico proprio della cooperativa.

La Corte procedeva poi alla esegesi della L. n. 30 del 2003, art. 9 ed osservava come la disposizione qualificasse il rapporto di lavoro con il socio-lavoratore quale coesistente con quello sociale, stabilendo che il primo si estingueva automaticamente alla cessazione del secondo. Così perveniva alla conclusione che nella fattispecie non potevano trovare applicazione le norme inerenti agli aspetti procedurali e alla disciplina sostanziale del licenziamento.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la M. con tre motivi.

"La società Cooperativa In/Contro a r.l. non ha svolto attività difensiva.

## **Diritto**

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo svolto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, si lamenta violazione dell'art. 2533 c.c., nonché della L. n. 142 del 2001, artt. 1 e 2, e della L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 18 oltre che dell'art. 1344 c.c..

La ricorrente critica l'approccio ermeneutico seguito dalla Corte territoriale che, nell'interpretare il complesso quadro normativo di riferimento in relazione alla tematica della esclusione dal rapporto sociale e della risoluzione del rapporto di lavoro, aveva conferito preminente rilievo al rapporto sociale ed al vulnus arrecato al raggiungimento dello scopo mutualistico dal comportamento ad essa ascritto, escludendo l'applicabilità alla fattispecie delle disposizioni di cui alla L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 18 in coerenza con i dettami di cui alla L. n. 142 del 2001, art. 2, comma 1.

Con il secondo e terzo mezzo di impugnazione si denunciano plurime violazioni di legge, ex artt. 2533, 1343 e 1346 c.c. in relazione alle disposizioni dello statuto sociale. Ci si duole, in sintesi, della carenza che connota l'impugnata sentenza, laddove ha ritenuto che i comportamenti assunti dalla ricorrente fossero rilevanti esclusivamente sul piano sociale, tralasciando di considerare che in realtà essi si erano sviluppati essenzialmente in ambito lavorativo e non potevano, pertanto, essere sussunti nelle cause di esclusione dal rapporto codificate dalle disposizioni statutarie (art. 12 punto 10).

Le censure, da trattarsi congiuntamente stante la connessione che le connota, sono prive di pregio.

1. Giova, in proposito, premettere, ai fini di una adeguata valutazione della portata della L. 3

aprile 2001, n. 142, come con tale normativa il legislatore abbia dato vita ad una riforma della cooperazione di lavoro, introducendo un sistema di diritti e di garanzie per il socio lavoratore ed attribuendo a tale rapporto una espressa qualificazione giuridica, idonea a far configurare il lavoro cooperativo come rapporto speciale, distinto tanto dal lavoro puramente associativo, quanto dal lavoro subordinato.

In particolare il legislatore, prevedendo che "il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali" (così l'art. 1, comma 3, come mod. dalla L. n. 30 del 2003, art. 9), ed incentrando su tale fondamentale norma di qualificazione gli ulteriori svolgimenti della posizione giuridica del socio lavoratore, ha definitivamente ratificato la possibilità di rendere compatibili, anche nelle cooperative di lavoro, mutualità e scambio (Cass. 5 luglio 2011 n. 14741).

2. La L. n. 142 del 2001, art. 5, comma 2, come modificata dalla L. n. 30 del 2003, art. 9, comma 1, lett. d, così prevede: "il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli artt. 2526 e 2527 c.c.". Si tratta di disposizione che trova corrispondenza nel nuovo testo dell'art. 2533 c.c., u.c., (che ha modificato l'originario art. 2527 c.c.), ai sensi del quale "quando l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti" e che, al suo primo comma, stabilisce che l'esclusione del socio possa avvenire "1) nei casi previsti dall'atto costitutivo; 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico ...".

3. Al riguardo, non si può mancare di considerare che la disciplina dell'esclusione del socio, per come risultante dalle modifiche introdotte nel 2003, è stata considerata come emersione dell'intento del legislatore di riconfermare la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro, pur contemplando una coesistenza in capo al socio lavoratore di una pluralità di cause contrattuali, desumibile dalla indicazione ermeneutica contenuta nelle modifiche apportate dalla L. n. 30 del 2003, con la soppressione, nell'art. 1 del testo originario della legge di riforma, del riferimento ad un rapporto di lavoro dell'aggettivo "distinto", ed il mantenimento dell'aggettivo "ulteriore". Evidenziando la necessità di un più stretto collegamento genetico e funzionale del rapporto di scambio con quello associativo, ha confermato il tratto della riforma, e cioè la coesistenza, nella cooperazione di lavoro, di una pluralità di rapporti contrattuali. In tal contesto, il legislatore ha, in particolare, previsto un rapporto di consequenzialità fra il recesso l'esclusione del socio e l'estinzione del rapporto di lavoro, che escluderebbe la necessità, in presenza di comportamenti che ledono il contratto sociale oltre che il rapporto di lavoro, di un distinto atto di licenziamento, così come l'applicabilità delle garanzie procedurali connesse all'irrogazione di quest'ultimo (vedi in tali sensi, in motivazione, Cass. cit. n. 14741 del 2011 con la quale è stata respinta la censura formulata da parte ricorrente in ordine alla omessa applicazione delle tutele sancite dall'art. 7 st. lav. in fattispecie di licenziamento di socio lavoratore).

4. Nell'ottica descritta la pronuncia impugnata si pone in linea con principi enunciati, laddove statuisce che la delibera di esclusione da socio è sufficiente a determinare l'automatica estinzione del rapporto di lavoro producendo la cessazione di entrambi i rapporti, sociale e lavorativo, senza la necessità di irrogazione di uno specifico atto di licenziamento, non mancando di sottolineare, nel contempo, che nel quadro normativo così delineato, il rapporto di lavoro nella sua fase estintiva - potendo anche prescindere da aspetti disciplinarmente rilevanti - risulta comunque informato alle regole che disciplinano il rapporto sociale, nelle quali rinviene

**idonea tutela in base alle previsioni statutarie e alle disposizioni codicistiche.**

5. Sotto tale specifico aspetto, la posizione del socio lavoratore, escluso dal rapporto sociale e, consequenzialmente, dal rapporto mutualistico, rinvia adeguata tutela alla stregua del dettato normativo di cui all'art. 2533 c.c. che, dopo aver elencato le cause di esclusione del socio, contempla la facoltà di quest'ultimo di proporre opposizione al tribunale avverso la delibera degli amministratori o, se previsto dall'atto costitutivo, dell'assemblea dei soci. In tal guisa, il rapporto di lavoro e la regolamentazione della fase risolutiva dello stesso, rinvia adeguata garanzia nel sistema approntato dal legislatore del 2003, restando smentita, in tal senso, la critica formulata sul punto, dalla parte ricorrente.

6. L'opzione ermeneutica qui recepita risulta del resto confortata, sia pur indirettamente, dalla **ordinanza n. 95 del 12 marzo 2014 con la quale i Giudici delle Leggi hanno ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui alla L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 5, comma 2, come sostituito dalla L. 14 febbraio 2003, n. 30, art. 9, comma 1, lett. d), e dell'art. 2533 c.c., comma 3 nella parte in cui non prevede, in caso di licenziamento del socio lavoratore, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 409 c.c., stabilendo che restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative, inerenti al rapporto associativo e che contro la delibera di esclusione il socio può opporre opposizione al tribunale.**

Con tale approdo, la Corte ha confermato il proprio orientamento già espresso con l'ordinanza n. 460 del 6 dicembre 2006 con la quale si è affermato, sempre in relazione alla disposizione di cui alla L. n. 30 del 2003, art. 9, comma 1, lett. d) il principio che il legislatore, nelle scelte di natura processuale, ossia rilevanti ai sensi dell'art. 24 Cost., incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà, elemento non riscontrabile nella fattispecie.

7. Nel quadro normativo così delineato si iscrive la pronuncia della Corte territoriale che ha analiticamente scrutinato le disposizioni statutarie disciplinanti l'esclusione del socio (laddove contemplano una serie di comportamenti reiterati nel tempo, di stampo emulativo, o comunque violenti, minacciosi o discriminatori, non consoni allo spirito di solidarietà mutualistica nei confronti di altri soci, dipendenti o membri degli organi sociali), nonché le disposizioni dello statuto societario che definiscono lo scopo sociale, reputando il comportamento assunto dalla M. come definito alla luce delle acquisizioni probatorie, gravemente contrario agli obblighi fondamentali del rapporto sociale ed allo spirito di solidarietà mutualistica sotteso alle prestazioni rese dal socio in ambito lavorativo.

La pronuncia, per essere coerente con le disposizioni codicistiche richiamate, e con l'interpretazione in questa sede patrocinata secondo cui l'inadempimento che giustifica l'esclusione del socio lavoratore ai sensi dell'art. 2533 c.c. deve essere qualificato in termini di specifica gravità (cfr. Cass. cit n. 14741/2011), si sottrae anche alle censure formulate dalla ricorrente con il secondo ed il terzo motivo.

8. In definitiva il ricorso deve essere respinto.

9. Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, non essendosi costituita la Cooperativa "In/Contro".

**PQM**

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2015

(Fonte: Iusexplorer Giuffrè)